



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Firenze, 10 gennaio 2020

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

10 GEN. 2020

N. 363 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PDL N. 432

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni regionali per il divertimento sicuro*

D'iniziativa dei Consiglieri:

STEFANO SCARAMELLI



## Proposta di legge regionale

### **“Disposizioni regionali per il divertimento sicuro”**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Azioni di informazione e sensibilizzazione

Art. 3 - Azioni di informazione nelle scuole e di comunicazione con i giovani

Art. 4 - Codice di informazione e comportamento

Art. 5 - Incentivi per il divertimento sicuro

Art. 6 - Logo identificativo ed elenco

Art. 8 - Regolamento di attuazione

Art. 9 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, nel rispetto e nell'osservanza delle competenze legislative statali, intende esercitare compiutamente le proprie competenze residuali in materia di politiche sociali, al fine di porre in essere tutte le azioni e misure possibili per raggiungere l'obiettivo di garantire ai giovani un divertimento sicuro;
2. è necessaria una fattiva politica di prevenzione, mediante capillare campagna di sensibilizzazione, informazione ed educazione rivolta a giovani e famiglie, al fine di renderli maggiormente consapevoli del

pericolo derivante dall'assunzione di droghe e di alcol, facilmente reperibili nei luoghi di aggregazione e non solo;

3. il fenomeno sociale delle stragi del "sabato sera" in cui numerose sono le morti di giovani, coinvolti in incidenti stradali al rientro a casa dopo aver passato la serata in discoteca e aver abusato di alcol e di stupefacenti, è in continua espansione anche in Toscana, in cui si riscontra negli ultimi tempi un rilevante incremento dei decessi;

4. altrettanto importante è l'aumento del numero di giovani, soprattutto minorenni, che ricorrono alle cure del pronto soccorso per coma etilico; le evidenze epidemiologiche prodotte dall'Osservatorio nazionale alcol e dal Centro collaboratore dell'Oms per la promozione della salute e la ricerca sull'alcol e sulle problematiche alcol-correlate indicano che a partire dagli 11 anni il consumo di alcol è in forte incremento;

5. è necessario contrastare per tempo questa tendenza, al fine di non contribuire a consolidare fenomeni di alcol dipendenza che possano provocare incidenti stradali alcol-correlati, prima causa di morte per i giovani italiani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni di età;

6. i giovani non percepiscono le bevande alcoliche e le droghe come possibile fonte di problemi, in quanto sono prodotti di ampia reperibilità a costi contenuti e ritenuti quali beni ordinari di consumo, il cui uso favorisce la sperimentazione di sensazioni di benessere, piacere, disinibizione, disinvoltura, facilitazione delle relazioni, maggiore sicurezza specie in luoghi e in contesti di aggregazione sociale;

7. è pertanto indispensabile intraprendere un percorso informativo e di sensibilizzazione nelle scuole rivolto ai giovani e alle loro famiglie per acquisire consapevolezza di ciò che comporta l'uso e l'abuso di alcol e droga;

8. il legislatore statale, competente in via esclusiva per le materie di ordine pubblico e sicurezza, è intervenuto e interviene con normative relative a potenziare il controllo sui locali di svago dove si riuniscono i giovani, sia per ciò che attiene al rispetto delle regole relative alla capienza di persone all'interno e alle misure della sicurezza;

9. le associazioni di categoria dei gestori delle discoteche hanno incontrato nel luglio 2019 il Ministro dell'Interno al fine di sottoscrivere un nuovo Accordo quadro nazionale, cui dovranno seguire Protocolli d'intesa territoriali, volto a rafforzare gli strumenti a disposizione delle Autorità competenti per innalzare il livello di prevenzione di atti illegali, quali la somministrazione di alcolici a minorenni, lo spaccio di sostanze stupefacenti, e per meglio affrontare le situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno delle discoteche e nelle immediate vicinanze;

10. in data 20 dicembre 2019 l'assessore regionale al diritto alla salute e al sociale, Stefania Saccardi, ha siglato il Protocollo d'intesa, promosso dalla Prefettura di Firenze e condiviso da tutte le Prefetture toscane, per l'innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche, insieme ad Anci Toscana, alla direzione regionale dei Vigili del fuoco, all'Ufficio scolastico regionale e alle Associazioni di categoria dei gestori delle discoteche e degli Istituti per i servizi di controllo, allo scopo di coinvolgere tutti gli enti interessati sulle questioni della sicurezza nei locali di divertimento e al fine di ampliare il numero e l'incisività di iniziative e strategie;

11. è opportuno che la Regione Toscana stabilisca con le associazioni di categoria dei gestori di discoteche una serie di azioni per concordare un codice d'informazione e comportamento, che consenta ai fruitori dell'intrattenimento ed alle loro famiglie una scelta dei locali che presentano e garantiscono una maggiore sicurezza;

12. la Regione Toscana s'impegna anche a porre in essere azioni e interventi mirati a rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza, cultura che consenta ai giovani e alle loro famiglie di vivere pienamente e

con serenità le ore di svago; tali misure e iniziative richiedono il coinvolgimento sia delle istituzioni, sia della società civile, quali soggetti attuatori di tale politica condivisa;

13. è necessario, al fine di ridurre il rischio di eventi tragici, che alla fondamentale e ineludibile osservanza delle regole poste dalla legislazione statale si affianchi l'osservanza delle regole stabilite dal legislatore regionale, quali la preventiva regolamentazione dell'accesso e della permanenza all'interno dei locali attraverso appositi strumenti, l'installazione di defibrillatori automatici, formazione idonea all'uso di essi da parte del personale dei locali, formazione del personale in relazione alla somministrazione di alcolici, l'installazione di apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite addetti ai servizi di controllo o affidati ad istituti di vigilanza privata;

14. la Regione Toscana concede uno specifico logo identificativo di qualità ai locali che garantiscono il rispetto delle misure previste dalla presente legge e concordate con le associazioni di categoria, nonché l'inserimento in un elenco dedicato e reso pubblico;

15. è opportuno che i comuni concorrano alla prevenzione di eventi luttuosi rendendo più sicuro il rientro a casa dei giovani dai locali, prevedendo servizi di navetta, linee dedicate nell'ambito delle loro competenze sul trasporto pubblico locale;

16. è opportuno il coinvolgimento e l'impegno degli enti e organismi regionali nell'implementazione dell'azione d'informazione e prevenzione per una consapevolezza dei giovani sulla necessità di agire nella legalità anche e soprattutto nel tempo dedicato al divertimento;

17. allo scopo di rendere concrete le azioni di promozione della presente legge sono previsti finanziamenti a favore dei gestori di locali di intrattenimento.

approva la presente legge

#### **Art. 1 Oggetto**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute, istruzione, politiche sociali e formazione professionale, promuove il divertimento sicuro sostenendo iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso di alcol e droghe da parte di giovani nei locali di svago e aggregazione sociale.

#### **Art. 2 Azioni di informazione e sensibilizzazione**

1. La Regione promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dall'abuso di alcol e droghe.
2. Le campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sono finalizzate:
  - a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da alcol e droghe per i giovani;
  - b) a informare i giovani e le loro famiglie sui danni per la salute e per la vita relazionale derivanti dall'assunzione di alcol e sostanze illegali;

- c) a responsabilizzare i giovani e le loro famiglie sui comportamenti a rischio correlati alla guida dopo l'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope;
  - d) a informare sui servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici presenti sul territorio regionale e sulle modalità di accesso a questi;
  - e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Divertimento sicuro" di cui all'articolo 6.
3. Le azioni e gli interventi di cui al comma 2, sono realizzati direttamente dalla Regione, in collaborazione con il Corecom, ARS, FST ed altri soggetti istituzionali ad essa afferenti.

### Art. 3

#### Azioni di informazione nelle scuole e di comunicazione con i giovani

1. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dall'uso e abuso di alcol e droghe.
2. La Regione, sentito il Parlamento regionale degli studenti, promuove azioni di comunicazione positiva e attiva nel merito del divertimento sano e consapevole nei locali di svago e aggregazione sociale.

### Art. 4

#### Codice di informazione e comportamento

1. Al fine di consentire ai giovani e alle loro famiglie una scelta di locali attenti alla cultura della legalità e impegnati nell'opera di prevenzione di comportamenti dannosi, la Regione promuove l'accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei gestori dei locali di intrattenimento ai fini della predisposizione di un codice di informazione e comportamento da esporre ben visibile all'esterno dei locali, per informare i clienti delle regole comportamentali da osservare all'esterno e all'interno di essi.
2. Le regole attengono in particolare a:
  - a) regolamentazione dell'accesso e della permanenza, tramite l'impiego di *contapersone* e controlli sul livello di alcol all'ingresso;
  - b) divieto di somministrazione di alcolici a minori di età;
  - c) incentivo all'uso di analcolici;
  - d) diffusione di materiali informativi relativi all'abuso di alcol e sostanze illegali, nonché istruzioni per interventi di primo soccorso;
  - e) apertura di spazi di decantazione;
  - f) orari di apertura e chiusura dei locali, con riduzione dell'orario di apertura dei locali favorendo il più possibile l'anticipazione dell'orario di ingresso;
  - g) servizi di navetta dai locali;
  - h) presenza di personale che abbia effettuato il piano formativo obbligatorio per i soccorritori di livello avanzato;
  - i) accordi con le associazioni di volontariato per la presenza di mezzi di primo soccorso all'esterno dei locali.

**Art. 5**  
**Incentivi per il divertimento sicuro**

1. La Regione eroga contributi una tantum per l'anno 2020, nei limiti della regola *de minimis*, ai gestori di locali di intrattenimento che provvedano a dotare il loro esercizio di:
  - a) uno o più defibrillatori semiautomatici, a seconda della capienza autorizzata del locale;
  - b) apparati di video sorveglianza all'esterno e all'interno dei locali, gestiti da addetti al controllo;
  - c) dispositivi per *contapersone* e controlli sul livello di alcol.
2. La Regione provvede all'organizzazione di corsi di formazione del personale, finalizzati alla prevenzione, per gestori e personale dipendente relativamente a:
  - a) uso dei defibrillatori;
  - b) informazione su abuso di alcol e sostanze illegali;
  - c) somministrazione di alcolici;
  - d) interventi di primo soccorso;
  - e) utilizzo di metal detector.
3. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei gestori.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 definisce:
  - a) modalità di concessione e misura del contributo di cui al comma 1;
  - b) modalità, durata, costi, dei corsi di formazione di cui al comma 2.

**Art. 6**  
**Logo identificativo ed elenco**

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), i locali di intrattenimento, i cui gestori impegnati nell'opera di prevenzione, adottando il codice di comportamento di cui all'articolo 4 e le misure di cui all'articolo 5, possono richiedere alla Regione il rilascio del logo identificativo "Divertimento sicuro".
2. Il regolamento di cui all'articolo 8, disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo "Divertimento sicuro", le modalità per il rilascio in uso del logo e la revoca di esso.
3. I locali di intrattenimento a cui è stato rilasciato il logo sono inseriti in un apposito elenco regionale.

**Art. 7**  
**Mobilità**

1. I Comuni nell'ambito delle loro competenze di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) programmano servizi di trasporto da e per i locali di intrattenimento in ore concordate con i gestori di essi.

**Art. 8**  
**Regolamento di attuazione**

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centoottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti in particolare:

- a) modalità di concessione e misura del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 5;
- c) modalità, durata, costi, dei corsi di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 5;
- d) modalità di approvazione del logo identificativo "Divertimento sicuro" di cui all'articolo 6;
- e) modalità per il rilascio in uso del logo identificativo e per la revoca di esso;
- f) struttura competente e modalità di gestione dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 3.

**Art. 9**  
**Norma finanziaria**

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni dell'articolo 5 si fa fronte, per l'esercizio 2020, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 – 2022 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 150.000,00.

## Relazione illustrativa

**Articolo 1:** la disposizione definisce l'oggetto della disciplina, che nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute, istruzione, politiche sociali e formazione professionale, intende promuovere il divertimento sicuro, con la previsione del sostegno a iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso di alcol e droghe da parte di giovani nei locali di svago e aggregazione sociale.

**Articolo 2:** la disposizione focalizza l'intervento diretto della Regione e di organismi ad essa afferenti sulle campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dall'abuso di alcol e droghe. Queste sono quindi finalizzate ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da alcol e droghe per i giovani, a informare i giovani e le loro famiglie sui danni per la salute e per la vita relazionale derivanti dall'assunzione di alcol e sostanze illegali, a responsabilizzare i giovani e le loro famiglie sui comportamenti a rischio correlati alla guida dopo l'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope, a informare sui servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici presenti sul territorio regionale e sulle modalità di accesso a questi.

**Articolo 3:** la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dall'uso e abuso di alcol e droghe. Inoltre, la Regione, sentito il Parlamento regionale degli studenti, promuove azioni di comunicazione positiva e attiva nel merito del divertimento sano e consapevole nei locali di svago e aggregazione sociale.

**Articolo 4:** la Regione, al fine di consentire ai giovani e alle loro famiglie una scelta di locali attenti alla cultura della legalità e impegnati nell'opera di prevenzione di comportamenti dannosi, promuove l'accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei gestori dei locali di intrattenimento ai fini della predisposizione di un codice di informazione e comportamento da esporre ben visibile all'esterno dei locali, per informare i clienti delle regole comportamentali da osservare all'esterno e all'interno di essi. Le regole attengono in particolare alla regolamentazione dell'accesso e della permanenza, tramite l'impiego di *contapersone* e controlli sul livello di alcol all'ingresso, al divieto di somministrazione di alcolici a minori di età, all'incentivo all'uso di analcolici, alla diffusione di materiali informativi relativi all'abuso di alcol e sostanze illegali, nonché istruzioni per interventi di primo soccorso, all'apertura di spazi di decantazione ed infine agli orari di apertura e chiusura dei locali, con riduzione dell'orario di apertura dei locali favorendo il più possibile l'anticipazione dell'orario di ingresso, nonché ai servizi di navetta dai locali e presenza di personale che abbia effettuato il piano formativo obbligatorio per i soccorritori di livello avanzato, oltre ad accordi con le associazioni di volontariato per la presenza di mezzi di primo soccorso all'esterno dei locali.

**Articolo 5:** la disposizione delinea l'intervento regionale di sostegno ai gestori di locali di intrattenimento che decidano di aderire al progetto di un divertimento sicuro, per cui eroga contributi una tantum per l'anno 2020, nei limiti della regola *de minimis*, ai gestori di locali di intrattenimento che provvedano a dotare il loro esercizio di uno o più defibrillatori semiautomatici, a seconda della capienza autorizzata del locale e di apparati di video sorveglianza all'esterno e all'interno dei locali, gestiti da addetti al controllo, oltreché dispositivi per *contapersone* e controlli sul livello di alcol. Inoltre la Regione provvede all'organizzazione di corsi di formazione, finalizzati alla prevenzione, per gestori e personale dipendente relativamente all'uso dei defibrillatori, informazione su abuso di alcol e sostanze illegali, somministrazione di alcolici, interventi di primo soccorso e utilizzo di metal detector. I costi dei corsi di formazione sono a



carico dei gestori. Il regolamento di attuazione provvederà a disciplinare modalità di concessione e misura del contributo, e modalità, durata, costi, dei corsi di formazione.

**Articolo 6:** i gestori impegnati nell'opera di prevenzione, che adottino il codice di comportamento di cui all'articolo 4 e le misure di cui all'articolo 5, potranno richiedere alla Regione il rilascio del logo identificativo "Divertimento sicuro". I locali di intrattenimento a cui è stato rilasciato il logo saranno inseriti in un apposito elenco regionale, il regolamento disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo "Divertimento sicuro", le modalità per il rilascio in uso del logo e la revoca di esso.

**Articolo 7:** I Comuni nell'ambito delle loro competenze programmano servizi di trasporto da e per i locali di intrattenimento in ore concordate con i gestori di essi.

**Articolo 8:** il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina: modalità di concessione e misura del contributo, modalità, durata, costi, dei corsi di formazione, modalità di approvazione del logo identificativo "Divertimento sicuro", modalità per il rilascio in uso del logo identificativo e per la revoca di esso, struttura competente e modalità di gestione dell'elenco.

**Articolo 9:** la disposizione finanziaria prevede per l'anno 2020 l'importo di 150.000 euro per gli interventi finanziari da parte della Regione a titolo di contributo ai gestori dei locali di intrattenimento, che provvederanno all'installazione di defibrillatori e telecamere.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

Oggetto :

***Disposizioni regionali per il divertimento sicuro***

Soggetto proponente :

**Primo firmatario: Stefano Scaramelli**

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

**Tipologia della proposta di legge**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

---

## Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Consiglio regionale con la presente proposta di legge intende perseguire l'obiettivo di garantire nei locali di intrattenimento il divertimento sicuro e per questo motivo di contribuire sostenendo tutte quelle azioni volte all'acquisto di defibrillatori, apparati di video sorveglianza e dispositivi per conta persone e controlli sul livello di alcol.

Con la presente proposta di legge si prevede pertanto di destinare una tantum per l'anno 2020, nei limiti della regola *de minimis*, l'importo di euro 150.000,00 parte corrente, a favore dei gestori di locali di intrattenimento secondo le modalità di concessione e di misura del contributo stabilite nel regolamento di attuazione.

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge regionale pari a euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 – 2022 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto interviene al fine di favorire il divertimento sicuro all'interno dei locali di intrattenimento. A tal proposito prevede l'erogazione del finanziamento una tantum per l'anno 2020, nei limiti della regola *de minimis*, ai gestori di intrattenimento che provvedano a dotare il loro esercizio di defibrillatori, apparati di video sorveglianza e dispositivi per conta persone e controlli sul livello di alcol. La quantificazione del contributo per la sola annualità 2020 è pari a euro 150.000,00.

## Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio regionale per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Missione	20			
Programma	3			
Titolo	1			
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)


Descrizione dell'intervento: La proposta di legge in oggetto interviene al fine di favorire il divertimento sicuro all'interno dei locali di intrattenimento. A tal proposito prevede l'erogazione del finanziamento una tantum per l'anno 2020, nei limiti della regola de minimis, ai gestori di intrattenimento che provvedano a dotare il loro esercizio di defibrillatori, apparati di video sorveglianza e dispositivi per conta persone e controlli sul livello di alcol. La quantificazione del contributo per la sola annualità 2020 è pari a euro 150.000,00.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*



NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

~~SI~~

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.


Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica


L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?



NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività



La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**  
 (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

**SI**

**NO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- ~~▣~~ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

~~de minimis~~ ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

---

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.